

Legge regionale 25 febbraio 2021, n.4 Legge di stabilità 2021

Art. 5

Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale. Abrogazione dell'art.16 della legge regionale n. 5 del 2016

1.L'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati, per le quali si verificano una o più delle seguenti circostanze, in relazione a contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:

- a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;
- b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria.

2.Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il ritardo nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento di cui al successivo comma 4. Nell'ipotesi di perdurante inadempimento, l'esclusione continua comunque ad operare anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

3.Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il perdurare dell'inadempimento oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di due anni dalla data di accertamento di cui al successivo comma 4. Nell'ipotesi di mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, l'esclusione continua comunque ad operare fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

4.Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui ai precedenti commi da 1 a 3 è accertato entro due anni dall'evento, o entro due anni dalla pubblicazione della presente legge se l'evento si è verificato in data anteriore, con provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari. L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito internet la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui ai precedenti commi.

5.Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano con riferimento alle inadempienze verificatesi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, o ancora in corso in quanto verificatesi in data anteriore, e non rimosse mediante pagamento effettuato entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è abrogato l'art 16 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018), fatti salvi gli effetti derivanti da provvedimenti già adottati.